



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo



Roma 25 gennaio 2011

Alle Ditte

Alle Associazioni di categoria

Alla Confcommercio

Alla Confindustria

Protocollo: 8867

OGGETTO: Regime delle esportazioni di prodotti agricoli, con diritto alla restituzione a carico del FEAGA-

L'evoluzione della normativa comunitaria sulla materia in oggetto, e soprattutto l'introduzione della telematizzazione per tutti i regimi delle esportazioni, suggeriscono l'esigenza di rimodulare le disposizioni dettate con le circolari n. 1268/XI/SD del 25/05/1999 e n. 147/D del 24/07/2000, in particolare per ciò che riguarda il preavviso, il deposito della dichiarazione di esportazione, l'utilizzo del mezzo di trasporto e le spese di intervento in caso di verifica merce ai sensi del Reg. CE 1276/2008.

Occorre precisare in premessa che i recenti regolamenti comunitari, nella sostanza ribadiscono le principali disposizioni già esistenti, soprattutto lasciando inalterato il principio della rigorosa tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea; pertanto nulla è innovato per quanto riguarda l'imprevedibilità dei controlli fisici e le misure a disposizione delle dogane nei confronti degli operatori che non applicassero le prescrizioni regolamentari.

Si riportano di seguito le disposizioni di interesse per i destinatari della presente nota.

DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE:

La norma comunitaria, ribadisce la precedente disposizione, per quanto riguarda il deposito della dichiarazione di esportazione (art. 5, p.7, lettera a) del Reg. (CE) 612/2009; è da precisare comunque, che con la telematizzazione, per “deposito...” si deve intendere la trasmissione telematica della dichiarazione, che sarà automaticamente registrata nel sistema AIDA restando **vincolata**, per ciò che concerne le formalità doganali connesse all’esportazione, alla dogana competente nel senso descritto dalla stessa norma.

Si rammenta che la verifica delle spedizioni selezionate, in base ad autonome valutazioni dell’Ufficio, può iniziare anche dal momento del carico, presso il luogo indicato dall’operatore, anche nel caso di esportazioni non in regime di domiciliazione e senza richiesta di fuori circuito doganale.

TERMINE PER IL PREAVVISO:

Il termine di preavviso, previsto dalla norma in 24 ore prima dell’inizio delle operazioni di carico, fu già oggetto di modifica attraverso la circolare n. 147/D del 24.07.2000, in virtù della possibilità prevista dalla norma stessa. In questa sede si ritiene di poter ridurre tale limite, consentendo agli operatori che ne facessero motivata richiesta (o per ragioni di natura amministrativa), di effettuare, previa autorizzazione della competente dogana, il preavviso all’ufficio anzidetto in un tempo **comunque non inferiore alle otto ore** prima dell’inizio del carico della merce oggetto di esportazione con diritto alla restituzione a carico del FEAGA.

CONTENUTO DEL PREAVVISO:

Il preavviso dovrà essere inviato esclusivamente per *e-mail o via fax* (ai fini della obiettiva tracciabilità e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- Localizzazione precisa delle merci, compreso il posizionamento all'interno del deposito
- Ora di inizio del carico e durata presunta
- Codice di restituzione o descrizione delle merci
- Aspetto degli imballaggi esterni e descrizione delle confezioni interne
- Stato di conservazione delle merci durante il trasporto
- Peso netto previsto del prodotto da esportare
- Importo della restituzione
- Indicazione dell'eventuale richiesta di intervento "*fuori circuito*".

TERMINE PER IL DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE:

Come ben noto, la Commissione europea con il Reg. CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, al fine di effettuare una corretta analisi dei rischi ai fini "sicurezza", ha sancito, con l'art 592 ter, che la dichiarazione doganale deve essere presentata in formato elettronico, completa dei dati sicurezza, entro un tempo limite stabilito, differenziato a seconda del mezzo di trasporto utilizzato.

Relativamente alle esportazioni con diritto alla restituzione, il predetto articolo alla lettera f), rimanda a quanto sancito dal Reg. CE 800/99 (ora 612/99).

Al riguardo non è stato fissato un termine a livello comunitario, pertanto in considerazione della particolarità di queste ultime operazioni di esportazione, il termine di deposito della dichiarazione doganale, è fissato, indipendentemente dal mezzo di trasporto che lascerà la frontiera, **in tre ore prima dell'inizio del carico.**

MANCATO PREAVVISO E DEPOSITO ANTICIPATO DELLA DICHIARAZIONE:

Nell'ipotesi straordinaria in cui un operatore dovesse anche per motivate ragioni omettere gli adempimenti predetti (preavviso e trasmissione anticipata della dichiarazione) e quindi presenti la dichiarazione in dogana contestualmente alla merce, l'Ufficio, in caso di controllo fisico, se non in grado di eseguire una esauriente verifica a sensi del Reg. (CE) 1276/2008, procederà allo **scarico totale** del mezzo di trasporto.

UTILIZZO DEL MEZZO DI TRASPORTO IN CASO DI VERIFICA FISICA:

Nell'espletamento dei poteri di accertamento e controllo doganali è da **escludere l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione dall'operatore.**

SPESE DI INTERVENTO IN CASO DI VERIFICA FISICA DELLE MERCI:

Ove sia necessario o richiesto, per l'effettuazione dell'operazione di esportazione l'intervento di un funzionario doganale in fuori orario o fuori circuito, il relativo costo sarà a carico dell'operatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 374/1990.

La nota prot.n. 1268/XI/SD del 25/05/1999 e la circolare n. 147/D del 24/07/2000 sono abrogate.

Il Direttore

Dott. Roberto Chiara

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93*